



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 30/2023/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario relatore
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario

nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 7/SEZAUT/2021/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2020 e i relativi questionari;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 10/SEZAUT/2022/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto della gestione 2021 e relativo questionario;

vista la deliberazione n. 3/2022/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2022;

Viste le relazioni sui rendiconti degli esercizi 2020 e 2021, redatte dall'Organo di revisione del **Comune di Viù (TO)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e ss., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

viste le richieste istruttorie formulate dal Magistrato Istruttore con riferimento ai rendiconti 2020 e 2021 e le risposte trasmesse dall'Amministrazione;

vista l'ordinanza n. 8 del 16 febbraio 2023, con la quale la Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore, Referendario dott. Diego Maria POGGI,

Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come poi precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174/2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Tali verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni,

Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico; prerogative che assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Pertanto, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 *bis*, comma 3, del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti eventuali irregolarità contabili, specie se accompagnate da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato in fatto e in diritto

Il Comune di Viù, ente compreso nel territorio della Città Metropolitana di Torino e con una popolazione di 1023 cittadini residenti al 31 dicembre 2021, aveva approvato il rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2020 con delibera del consiglio comunale n. 2 del 22 aprile 2021, di cui si riporta il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione:

Anno 2020	Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 1 gennaio			293.576,50
Riscossioni	528.622,44	2.097.504,33	2.626.126,77
Pagamenti	443.417,55	1.365.951,16	1.809.368,71
Fondo di cassa al 31 dicembre			1.110.334,56
Residui attivi	288.867,17	1.726.675,66	2.015.542,83
Residui passivi	254.545,56	1.463.518,75	1.718.064,31
FPV spese correnti			18.550,29
FPV spese in conto capitale			873.525,96
FPV attività finanziarie			0,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre			515.736,83
FCDE al 31/12			29.921,75
Fondo anticipazioni liquidità			0,00
Fondo perdite soc. partecipate			0,00
Fondo contenzioso			0,00
Altri accantonamenti			0,00
Totale parte accantonata			29.921,75
Vincoli da leggi e principi cont.			0,00
Vincoli da trasferimenti			44.303,34
Vincoli da contrazione di mutui			0,00
Vincoli attribuiti dall'ente			0,00
Altri vincoli			0,00
Totale parte vincolata			44.303,34
Totale parte destinata			62.292,60
Totale parte disponibile			379.219,14

Oltre a una marcata crescita della quota disponibile dell'avanzo, rispetto agli euro 136.067,27 registrati al 31 dicembre 2019, spiccava il notevole ammontare delle riscossioni in conto competenza, superiori ai pagamenti per oltre seicentomila euro, e il coevo saldo positivo anche dei residui dell'esercizio 2020, che portava quasi a un milione il saldo della gestione di competenza. Tale risultato era imputabile per ben euro 1.683.161,79 ad accertamenti in entrata di trasferimenti in conto capitale (titolo 4), poi confluiti in parte spesa in un FPV di euro 873.525,96.

Successivamente, con delibera n. 9 del 18 aprile 2022, il medesimo ente ha approvato il rendiconto della gestione 2021, le cui risultanze di sintesi si riportano di seguito.

Anno 2021	Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 1 gennaio			1.110.334,56
Riscossioni	979.712,37	1.739.896,17	2.719.608,54
Pagamenti	1.068.172,41	1.758.112,62	2.826.285,03
Fondo di cassa al 31 dicembre			1.003.658,07
Residui attivi	816.244,05	746.904,95	1.563.149,00
Residui passivi	477.069,57	1.088.246,73	1.565.316,30
FPV spese correnti			31.746,82
FPV spese in conto capitale			498.662,70
FPV attività finanziarie			0,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre			471.081,25
FCDE al 31/12			38.570,90
Fondo anticipazioni liquidità			0,00
Fondo perdite soc. partecipate			0,00
Fondo contenzioso			0,00
Altri accantonamenti			20.000,00
Totale parte accantonata			58.570,90
Vincoli da leggi e principi cont.			0,00
Vincoli da trasferimenti			16.570,00
Vincoli da contrazione di mutui			0,00
Vincoli attribuiti dall'ente			0,00
Altri vincoli			0,00
Totale parte vincolata			16.570,00
Totale parte destinata			60.000,00
Totale parte disponibile			335.940,35

In effetti in tale esercizio si assisteva, oltre a una riduzione del FPV in conto capitale (a testimonianza di un certo avanzamento dei lavori straordinari finanziati con lo stesso), a un riequilibrio tra riscossioni e pagamenti totali, in una sostanziale costanza dell'ammontare del risultato di amministrazione e della sua quota disponibile.

Osservato che l'ente non ha integrato alcuno dei parametri di deficitarietà previsti da D.M. attuativo dell'articolo 242 TUEL, l'istruttoria si appuntava su alcune modeste squadrature di cassa e sulla mancata rappresentazione della giacenza di cassa vincolata, nonché sul corretto ammontare delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, con potenziale incidenza sull'attendibilità della quota disponibile; erano inoltre richiesti chiarimenti sul calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti e sulla completa

ricognizione delle partecipazioni possedute, oltre a una relazione descrittiva sugli investimenti in corso.

Ai chiarimenti richiesti sul rendiconto 2020, con nota dell'Ufficio del 27 settembre 2022, l'ente dava riscontro, allegando documentazione, con comunicazione datata 27 ottobre 2022 (prot. in ingresso n. 14138); l'istruttoria sul rendiconto 2021 era invece inoltrata all'ente in data 1/12/2022 e il Comune di Viù ha trasmesso la risposta con nota del 29 dicembre 2022 (prot. in ingresso n. 17915).

All'esito, valutata la situazione complessiva dell'ente locale e le risposte fornite, il Magistrato Istruttore ha richiesto l'esame collegiale dei fenomeni più rilevanti oggetto di rilievo.

Va ancora doverosamente premesso che il Comune di Viù era stato già destinatario di una deliberazione della Sezione, la n. 39/2020/SRCPIE/PRSE, in esito dell'esame dei rendiconti delle gestioni 2017 e 2018; ivi erano stati accertati:

- per il solo anno 2017, il superamento del limite di spesa per il personale previsto dall'articolo 1, commi 557 e 557 quater, della legge n. 296 del 2006, con la conseguente applicazione del divieto di assunzione previsto dall'articolo 1, comma 557 ter, della legge n. 296/2006;
- per entrambi gli anni 2017 e 2018, un peggioramento del saldo di finanza pubblica, la violazione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013 e la violazione dei termini di pagamento dei debiti commerciali;
- per l'anno 2018, l'errata compilazione del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.

Va detto che in effetti, dalla disamina dei rendiconti 2020 e 2021, è emerso il superamento delle criticità rilevate con riguardo alla gestione 2017.

1. Situazione di cassa e gestione della cassa vincolata.

Dall'esame dei dati contabili del rendiconto 2020 risultava un fondo cassa finale di euro 1.110.334,56, non perfettamente allineato alle risultanze della banca dati SIOPE, da cui emergeva un fondo cassa di euro 1.109.694,56. Identica squadratura (sul fondo cassa iniziale) era conservata all'esito dell'approvazione del rendiconto 2021, con una mancata conciliazione con le scritture contabili del tesoriere.

Tali squadrature riguardavano sia il totale delle riscossioni (euro 2.626.126,77 a fronte di un dato SIOPE di euro 2.625.976,77) sia quello dei pagamenti (euro 1.809.368,71, a fronte di un dato SIOPE di euro 1.809.858,71), benché l'Organo di revisione, sia nella relazione allo schema di rendiconto che nel questionario (cfr. risposta positiva alla domanda 1.1 della

Sezione I), avesse attestato la corrispondenza delle risultanze del conto del tesoriere con le scritture contabili dell'Ente.

Il Comune di Viù era perciò invitato a illustrare le ragioni di tali mancate conciliazioni e a trasmettere copia del conto del tesoriere al 31.12.2020 e al 31.12.2021 e delle verifiche trimestrali di cassa del 2020 e del 2021.

Erano inoltre richiesti chiarimenti in merito al notevole incremento del fondo cassa (che da una media di poco superiore ai trecentomila euro nel triennio 2016-2018 passava a oltre ottocentomila euro alla fine del 2019 e a oltre un milione al 31 dicembre 2020) che pareva costituito interamente da fondi "liberi", dal momento che, alla domanda relativa al corretto aggiornamento della giacenza di cassa vincolata, la risposta fornita nel questionario era "non ricorre la fattispecie", con conseguente mancata compilazione delle tabelle della Sezione I.I dedicate a tale fenomeno.

In effetti dall'esame complessivo dei dati contabili risultava che l'incremento del fondo cassa a fine anno fosse imputabile all'effetto combinato di un incremento delle riscossioni (titoli 1, 2 e 4) a fronte di una contestuale riduzione dei pagamenti (in parte corrente e sulle partite di giro); con specifico riferimento ai flussi di cassa della parte capitale della sola competenza 2020, infatti, gli incassi (principalmente contributi agli investimenti e trasferimenti in conto capitale, di norma aventi specifici vincoli di destinazione) erano pari ad euro 263.055,18, mentre i pagamenti si limitavano ad euro 139.502,40. Pertanto l'assenza di alcun importo di cassa vincolata al 31 dicembre 2020 suscitava perplessità.

Con la nota di riscontro del 27 ottobre 2022 l'amministrazione comunale ha chiarito che le squadrature con i conti del tesoriere (realizzatesi sul 2020 e con influenza anche sui conti del 2021) sono imputabili ad alcune operazioni di modesto importo, quali una reversale da euro 150,00 emessa due volte (a fronte di un solo incasso), un mandato di pagamento emesso per regolarizzare un RID, poi annullato per errore e poi riemesso, ed un altro mandato "non acquisito" e quindi "provvisorio", non annullato a fine anno; tali operazioni risulterebbero essere state dall'ente regolarizzate solo in data 19 ottobre 2022, dopo il rilievo istruttorio dell'Ufficio.

Parimenti anche i verbali delle verifiche trimestrali di cassa al 31/12/2020 e quelle successive dell'esercizio 2021, comunicati in sede istruttoria, risultano essere stati "rivisti" in data 19/10/2022, e quindi non costituiscono quelli originali; i verbali trasmessi infatti riportano il riferimento alle "riconciliazioni" avvenute successivamente.

Sul punto il Collegio rammenta che, pur essendo la differenza di importo contenuto, la parificazione delle scritture della contabilità finanziaria con i conti degli agenti contabili, con particolare riferimento a quello del tesoriere dell'Ente, costituisce un'operazione di fondamentale importanza ai fini della rendicontazione generale.

Quanto alle verifiche trimestrali di cassa, va evidenziato che le stesse rientrano obbligatoriamente tra i compiti del revisore, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera f), del TUEL. Ai sensi dell'articolo 223, stesso TU, *"L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui all'articolo 233"*, e vanno compiute con la diligenza del mandatario, in ottemperanza all'articolo 240 TUEL; la presenza di correzioni intervenute successivamente, oltretutto dopo i rilievi istruttori di questo Ufficio, fa sorgere legittimi dubbi sul diligente adempimento dell'incombente, per cui si invitano l'ente e l'organo di revisione alla dovuta vigilanza reciproca.

Per il resto, il Comune di Viù ha ammesso di non aver gestito la cassa vincolata, né nel 2020 né nel 2021, dichiarando di impegnarsi a costituirla e a gestirla a partire dal rendiconto 2022 di imminente predisposizione.

Al riguardo, la Sezione rileva come l'Ente non abbia un adeguato monitoraggio contabile della cassa vincolata, la cui gestione risulta del tutto omessa (pur a fronte di ingenti accrediti di entrate con specifici vincoli di destinazione) fino al rilievo istruttorio mosso dall'Ufficio.

Sul punto si richiama quanto indicato al punto 10.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011) nella parte in cui evidenzia che *"[n]el corso dell'esercizio, sulla base del flag attribuito agli ordinativi di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli. 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, sia l'ente che il tesoriere sono in condizione di determinare il saldo di cassa libero e il saldo di cassa vincolato"*.

Sulla base dell'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, infatti, è il responsabile del servizio finanziario, o altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità, che sottoscrive l'ordinativo di incasso nel cui ambito devono essere indicati eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalla legge, da trasferimenti o da prestiti.

Analoga considerazione vale per i mandati di pagamento nel cui ambito deve essere indicato il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti.

Ne consegue che l'Ente deve essere in grado di conoscere la consistenza della propria cassa vincolata in via autonoma e in modo costante, anche per essere nelle condizioni di effettuare la riconciliazione con il conto del Tesoriere.

Sul punto si richiama anche quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 31 del 19 novembre 2015, nella parte in cui ha posto in evidenza come si debba avere adeguata evidenza contabile delle entrate vincolate ai fini della corretta ricostruzione delle poste che incidono sul risultato di amministrazione.

Un non adeguato monitoraggio di tali poste contabili, infatti, potrebbe comportare la

mancata apposizione di vincoli nel risultato di amministrazione, con la conseguente alterazione della relativa quota disponibile.

Ne consegue l'accertamento della mancata costituzione della cassa vincolata al 31.12.2020 e al 31.12.2021, con la violazione del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2) nella parte in cui disciplina la contabilizzazione delle entrate vincolate.

Dai richiamati principi discende la necessità che l'Ente si doti di strumenti e procedure idonei alla rilevazione contabile delle movimentazioni della propria cassa vincolata, di cui deve avere adeguata e costante contezza sia ai fini della corretta gestione delle entrate vincolate, sia ai fini delle operazioni di riconciliazione con il conto del tesoriere.

2. Risultato di amministrazione

2.1 Parte accantonata e F.C.D.E. – esercizi 2020 e 2021.

In sede istruttoria sono stati richiesti chiarimenti sugli appostamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, a partire dal minimo scostamento rilevato nel rendiconto 2020 tra l'importo effettivamente accantonato (euro 29.921,75) e quello "minimo" indicato nell'allegato c) (euro 30.700,39).

Il fondo risultava costituito per euro 22.648,64 sui residui attivi del titolo 1, coprendo circa il 17% del totale dei residui attivi tributari conservati (euro 131.830,94 totali, di cui euro 59.338,38 da esercizi precedenti), e per euro 7.273,11 sui residui attivi del titolo 3, risultando pari a circa il 9% degli stessi, ammontanti a complessivi euro 82.762,70, di cui euro 19.094,41 risalenti agli esercizi 2019 e precedenti.

Anche ipotizzando che l'Ente si fosse avvalso della facoltà di cui all'art. 107 *bis*, D.L. n. 18/2020, con calcolo della percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020, e pur considerando che la capacità di riscossione delle entrate proprie (titolo 1 e 3) in conto competenza si manteneva stabilmente al di sopra dei quattro quinti degli importi accertati, il fondo appariva sottostimato alla luce dei risultati altalenanti (e comunque nettamente inferiori) della riscossione in conto residui.

Con il riscontro del 27 ottobre 2022 il Comune di Viù ammetteva che l'inferiorità dell'accantonamento rispetto all'importo minimo era imputabile a semplice distrazione, dal momento che non *"ci si è accorti dell'anomalia"* e che *"l'elaborazione automatica da parte del programma segnalava alcuni errori"*.

Dai prospetti comunicati emerge comunque che l'unica categoria di residui di natura tributaria considerata ai fini del FCDE è la TARI, che effettivamente rappresenta la quasi totalità dei residui conservati (euro 128.935,37 su 131.830,94), le cui percentuali risultavano

però calcolate su importi non corrispondenti a con quanto indicato nella tabella 2.2 del questionario.

I dati comunicati dall'ente con il riscontro appaiono infatti parzialmente contraddittori: per le annualità dal 2016 al 2019 infatti risulterebbe una riscossione in conto residui pari al 100%, quindi senza necessità di accantonamenti di sorta, e tuttavia accanto a questo dato si osserva che l'importo totale dei residui conservati aumenta di anno in anno e sono presenti residui relativi alle gestioni precedenti; ne deriva che le percentuali contenute di accantonamento paiono fortemente influenzate dal dato della riscossione pari al 100% sui primi quattro anni considerati, che però non risultano coerenti con il dato dei residui conservati.

Gli importi indicati nel questionario per le annualità dal 2016 al 2019 (anno 2020 non compilato) apparivano più plausibili e si riportano di seguito:

% da questionario	2016	2017	2018	2019
Residui iniziali	54.166,00	49.567,22	65.062,45	35.899,56
Riscosso c/residui	38.725,60	42.326,89	39.761,10	25.152,94
Percentuale di riscossione	71,49	85,39	61,11	70,06

Invitato a chiarire le discrasie rilevate, l'Ente, oltre ad aver precisato di non essersi avvalso della facoltà prevista dal citato articolo 107*bis*, né per l'esercizio 2020 né per il 2021 (nota del 29/12/2022), ha confermato errori nella elaborazione del prospetto che ad ogni modo, a suo dire, avrebbe comportato un incremento del fondo di soli euro 647,05.

Tuttavia, dal prospetto di calcolo dell'accantonamento disposto per l'anno 2021 si possono ricavare i seguenti importi:

% da allegato alla nota del 29/12/2022	2016	2017	2018	2019	2020
Residui iniziali	54.166,00	49.567,22	58.959,39	36.026,56	66.975,88
Riscosso c/residui al 31.12	38.725,60	42.326,89	39.761,10	25.279,94	27.496,00
Percentuale di riscossione	71,49	85,39	67,44	70,17	41,05

Non essendosi avvalso il comune della facoltà prevista dal citato articolo 107*bis*, la capacità

di riscossione media del quinquennio sui residui attivi della TARI risulta essere pari al 67,11%, con un complemento a 100 del 32,89% da applicare all'importo dei residui conservati, pari a euro 128.935,37.

Ne sarebbe derivato un accantonamento non inferiore a euro 42.406,84, di circa ventimila euro superiore a quello effettivamente compiuto dall'ente, ma che avrebbe trovato comunque capienza nella quota disponibile del risultato di amministrazione.

Per converso, anche qualora l'ente si fosse avvalso della facoltà prevista dall'articolo 107**bis** del D.L. n. 18/2020 l'accantonamento sarebbe risultato inferiore al dovuto: ipotizzando infatti di considerare la percentuale del 70,06% anche per l'esercizio 2020, la media del quinquennio si sarebbe alzata al 71,62%, con un complemento a 100 del 28,38%, e un accantonamento necessario non inferiore a euro 36.591,75, anch'esso superiore a quello effettivamente realizzato dall'ente.

Analoga richiesta di chiarimento è stata inoltrata all'ente con riferimento all'esercizio 2021 e, dalla disamina del prospetto di calcolo trasmesso dall'Ente, gli errori sembrerebbero corretti, con un accantonamento al FCDE sulla TARI di importo sensibilmente superiore, pari a euro 38.078,47.

Con riferimento all'esercizio 2020 quindi il Collegio non può esimersi dal rilevare la mancata osservanza del principio contabile nel calcolo del FCDE relativo alla TARI da accantonare nel risultato di amministrazione.

2.2 Parte vincolata del risultato di amministrazione e fondi per l'emergenza da Covid-19.

Una quota della parte vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 poteva essere relativa ai trasferimenti correlati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e non interamente utilizzati nel corso dell'esercizio 2020.

Tali somme, infatti, ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, *"sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID- 19"*. Inoltre, ai sensi della medesima disposizione *"le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa (...), sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"*.

Su invito dell'Ufficio, l'Ente ha trasmesso copia della certificazione di cui all'art. 39, comma 2, del D.L. n. 104/2020 e, nello specifico, lo stesso riferisce di non avere ricevuto dal M.E.F. alcuna indicazione di rettifica.

In sede di certificazione, la tabella riassuntiva è stata compilata nel modo seguente:

minori entrate derivanti da covid19, al netto dei ristori specifici (-)	772
Minori spese dovute all'emergenza (+)	10.879
Maggiori spese dovute a Covid 19, al netto dei ristori specifici (-)	59.459
Saldo complessivo	-47.808

Conseguentemente, l'Ufficio ha richiesto di compilare una tabella di raccordo per verificare la corrispondenza delle somme non spese o comunque eccedenti rispetto alle perdite subite, con la quota di avanzo vincolata nel risultato di amministrazione, che di seguito si riproduce:

FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI D.L. N. 34/2020 ART. 106 E D.L. N. 104/2020 ART. 39 ASSEGNATO ALL'ENTE	+	104.319,94
SALDO COMPLESSIVO TRA MINORI/MAGGIORI ENTRATE, TOTALE MINORI SPESE E TOTALE MAGGIORI SPESE RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE	-	-47.808,00
DIFFERENZA DA VINCOLARE	=	56.511,94

Tuttavia, i vincoli apposti dall'ente nel risultato di amministrazione 2020, pari a euro 44.303,34 risultano relativi a *"avanzo esercizi precedenti"* e già presenti al 31/12/2019.

Nel riscontro istruttorio il Comune di Viù effettivamente ammette che *"per errore di interpretazione della norma, non è stato vincolato il relativo avanzo"*.

Pur osservando che la quota disponibile presentava una buona capienza, il Collegio deve dunque accertare la violazione del comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, evidenziando, dopo l'insufficienza dell'accantonamento al FCDE, un'ulteriore criticità che destituisce di attendibilità l'ammontare della quota disponibile del risultato di amministrazione che, quantunque approvato dall'ente nella misura di euro 379.219,14, doveva ritenersi in realtà pari a poco più di euro trecentomila.

Anche in tale caso è possibile considerare che l'errore in cui è incorsa l'amministrazione non ha dimensioni tali da comprometterne gli equilibri e la situazione di avanzo sostanziale, e tuttavia, se si considera anche la mancata valorizzazione della cassa vincolata, emerge con una certa chiarezza come la capacità di spesa del Comune di Viù non potesse fare libero affidamento sull'intera quota disponibile del risultato di amministrazione 2020.

Quest'ultima risulta applicata all'esercizio 2021 per la minor somma di euro 140.000,00 e utilizzata per spese di investimento.

Analoghe osservazioni si devono muovere al rendiconto 2021, all'esito del quale le risorse vincolate nel risultato di amministrazione non sarebbero corrette, dal momento che dalla certificazione non emerge un saldo negativo da finanziare, bensì una differenza positiva tra entrate-spese di euro 21.940. I vincoli apposti per i ristori nel risultato di amministrazione 2021 sono pari ad euro 16.570 (tutti *sub* "fondo di sostegno attività commerciali"), ma avrebbero dovuto essere pari ad almeno euro 55.114, di cui:

- euro 32.911 da vincoli per "fondone 2020";
- euro 2.612 da vincoli per "fondone 2021" (poiché il saldo della certificazione è positivo);
- euro 19.591 di vincoli per ristori specifici (omessi sia nel 2020 sia nel 2021, come da certificazione 2021).

Ne consegue che anche per il 2021 la parte vincolata non risulta composta in conformità alla normativa vigente, con una rappresentazione della quota disponibile superiore alla sua reale entità.

Il Collegio conseguentemente, fermi gli accertamenti del caso di cui in dispositivo, ritiene doveroso richiamare l'ente alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contabili fissate dalle leggi di bilancio e dalla legislazione emergenziale, specie alla luce del fatto che, con il corrente esercizio 2023, avrà luogo la restituzione allo Stato delle somme emergenziali erogate in eccedenza rispetto alle effettive necessità delle amministrazioni.

Il Comune di Viù, avendo omesso sia nel 2020 che nel 2021 di vincolare in tutto o in parte i ristori specifici non utilizzati e le quote eccedenti del fondo per le funzioni fondamentali degli enti territoriali, è quindi tenuto a ricostruire esattamente le quote vincolate nei risultati degli esercizi in commento, al fine di dare veritiera rappresentazione alla propria situazione contabile e onde non incorrere in difficoltà al momento della restituzione delle eccedenze finali.

Un'esatta rappresentazione del risultato di amministrazione, e quindi delle risorse disponibili per dare copertura alle spese, è la preconditione per una sana gestione dell'ente e per evitare di incorrere in ritardi o sanzioni in caso di mancata integrale restituzione delle somme che il Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvederà eventualmente a liquidare a carico degli enti all'esito della verifica delle certificazioni covid per l'anno 2022.

3. Indicatore di tempestività dei pagamenti

L'indice di tempestività dei pagamenti negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 è stato rispettivamente di 18,70, 15,42, 6,97 e 24,85 giorni medi di ritardo.

In proposito questa Sezione, con riferimento agli anni 2017 e 2018, con deliberazione n.

39/2020 del 21 aprile 2020, aveva già accertato la violazione dei termini di pagamento dei debiti commerciali, invitando l'Ente ad adottare ogni misura necessaria per ricondurre l'indice di tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali nei limiti di legge.

Tuttavia, nel corso dell'esercizio 2020 l'indice ha registrato un ulteriore peggioramento, imputato dall'ente a una serie di *"pagamenti in conto capitale, in particolare per quel che riguarda le opere pubbliche che, per la gravosità degli adempimenti connessi, e per gli importi più cospicui, comportano un'aggravante nella tempistica anche in considerazione delle dimensioni di questo Ente"*; i dati BDAP riscontrano parzialmente tale affermazione dell'ente, dal momento che i pagamenti della parte capitale nel 2020 sono ammontati a complessivi euro 404.978,84, mentre nel 2019 erano stati pari a euro 305.021,09; di contro è invece evidente un certo accumulo di residui passivi di parte corrente che passano, da euro 358.072,16 al 31/12/2019 a ben euro 704.300,42 alla fine del 2020. Tale dinamica appare invero compatibile con gli impedimenti operativi intervenuti nel corso del 2020 a causa dell'emergenza pandemica e delle conseguenti misure di contenimento del contagio.

Contrariamente a quanto sopra osservato, l'indicatore pubblicato dall'amministrazione sul sito internet istituzionale per l'esercizio 2021, è calcolato in -67,11 giorni. Tale ultimo valore destava perplessità dal momento che avrebbe indicato di fatto un anticipo dei pagamenti di circa 37 giorni addirittura sulla data di emissione della relativa fattura. In effetti, l'allegato trasmesso (riportante il dettaglio dei singoli pagamenti) recava la previsione di una data di scadenza che, rispetto alla data della fattura, risultava sempre maggiore e/o uguale a 60 giorni.

Pertanto in sede di nota del 1/12/2022 si rammentava all'ente che l'articolo 4 comma 4 del D.Lgs. n. 231/2002 prevede un termine di 30 giorni, che può essere elevato fino a 60 *"quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche"*.

L'indicatore risultava inoltre ulteriormente migliorato dalla presenza di note di credito regolarizzate con molti giorni di ritardo rispetto alla data del documento (307 e 837 giorni). Sul punto l'ente, con la nota del 29/12/2022, ha comunicato che *"il software per l'elaborazione dell'indice propone come prima scelta il calcolo dell'indicatore sulla base delle scadenze indicate nelle fatture stesse e non sulla data di protocollo + 30 giorni"* e di avere altresì conteggiato note di credito per importi elevati.

L'Ufficio ha quindi effettuato una simulazione limitata dell'indicatore, escludendo le note di credito e ipotizzando i valori calcolati con scadenza delle obbligazioni passive a 30 giorni; dal calcolo, più aderente ai parametri regolamentari, deriverebbe un risultato dell'indicatore pari a un ritardo medio nei pagamenti di circa quattro giorni; tale valore appare più corretto e realistico, dal momento che le note di credito non possono essere conteggiate nell'indicatore

e il risultato appare maggiormente coerente con quanto rilevato in capo all'ente nell'anno precedente.

Del resto nel 2021 i residui passivi di parte corrente sono passati da 704.300,42 euro a inizio anno ai 487.414,21 euro conservati al 31 dicembre 2021, evidenziando un miglioramento della situazione.

Rimane doveroso rammentare che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato introdotto dall'articolo 8, comma 1, del D.L. n. 66/2014, che ha sul punto modificato l'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013. Quest'ultima norma prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare annualmente e, a partire dal 2015 anche trimestralmente, un indicatore di tempestività dei pagamenti relativo ai propri tempi medi di pagamento.

Con successivo D.P.C.M. del 22 settembre 2014 sono state definite le modalità di elaborazione e di pubblicazione dell'indicatore in parola, specificando che lo stesso è calcolato *"come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento"*.

In seguito, il Ministero dell'Economia e Finanze ha fornito istruzioni operative mediante le circolari n. 3/2015 e n. 22/2015, precisando che *"devono essere prese in considerazione tutte le fatture pagate nel periodo, indipendentemente dalla data di emissione della fattura"*. L'indicatore di tempestività di pagamento, pertanto, è riferito ed è calcolato sulla totalità delle fatture che risultano pagate dall'Ente nel periodo di riferimento, siano esse fatture relative all'esercizio in corso o fatture relative ad esercizi precedenti.

Rilevato quanto sopra, la Sezione ha inoltre verificato l'avvenuto accantonamento del fondo di garanzia per i debiti commerciali, previsto all'articolo 1, commi 859 e segg. della legge 145/2018, rispetto al quale l'Organo di revisione aveva attestato (pag. 35 della relazione allo schema di rendiconto 2021) che l'Ente avesse *"correttamente accantonato nel risultato di amministrazione lo stanziamento del fondo garanzia debiti commerciali"*; la medesima attestazione è altresì contenuta nel questionario al consuntivo 2021 (cfr. risposta positiva alla domanda 6.4 della Sezione II).

Tuttavia, dalla composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 tale accantonamento non risultava effettuato e ciò formava oggetto di specifico rilievo istruttorio. In risposta, il Comune di Viù ha trasmesso la delibera con cui il fondo è stato (correttamente) stanziato nel bilancio nella misura di euro 2.956,46, ma nulla ha riferito in merito al mancato accantonamento di tale posta a rendiconto.

Anche per tale omissione di accantonamento il Collegio osserva che, data la modestia dell'importo, la condizione di avanzo sostanziale dell'amministrazione non ne verrebbe

pregiudicata, e tuttavia essa si aggiunge alle plurime criticità rilevate in merito alla composizione del risultato di amministrazione. Come evidenziato anche ai punti precedenti, ciò concorre a un giudizio di complessiva inattendibilità della quota disponibile dell'avanzo 2021, rappresentato in bilancio in misura notevolmente superiore (se si considerano tutti i mancati accantonamenti e vincoli imposti dalla normativa e non effettuati) a quella reale e quindi utilizzabile ai sensi dell'articolo 187 TUEL.

4. Ricognizione delle partecipazioni

In sede istruttoria, si rilevava che la deliberazione consiliare n. 34 del 28 dicembre 2021 (avente ad oggetto la ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 20 del TUSP) non fosse consultabile allo specifico link "provvedimenti" della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'ente, né fosse stata trasmessa a questa Sezione, né sulla piattaforma del MEF (c.d. "portale partecipazioni") per gli adempimenti di cui all'articolo 15 del medesimo TUSP.

Il Comune di Viù, con la risposta del 27 ottobre 2022, ha comunicato il testo della delibera, precisando di non averla trasmessa né al MEF né alla Sezione per *"mera dimenticanza"*, ma di essersi attivato per *"richiedere la riapertura della piattaforma per effettuare l'adempimento"*; l'Ufficio ha avuto modo di verificare che, alla data del 10 gennaio 2023, la suddetta delibera non risultava ancora consultabile sul portale MEF.

Ad ogni buon conto, e venendo ai contenuti della ricognizione annuale, la stessa riporta partecipazioni di minima entità come di seguito esposte:

DENOMINAZIONE	FINALITA'	QUOTE PARTECIPAZIONE
SIA (Servizi Intercomunal per l'Ambiente s.r.l.)	Gestione servizi preordinati a tutela, conservazione e valorizzazione della qualità ambientale	1,78%
SMAT (Società Metropolitana Acque Torino)	Gestione servizio idrico integrato	0,00002%
TURISMO TORINO E PROVINCIA	Accoglienza e Promozione Turistica	0,06%

Nella delibera inoltre il consiglio comunale evidenzia peraltro che *"la società partecipata SMAT spa, è da intendersi esclusa dall'applicazione del TUSP, in quanto, ai sensi dell'art. 26 comma 5 dello stesso decreto, è da considerarsi quotata, avendo adottato in data 4 febbraio 2016 (quindi prima del termine del 30.6.16 adottato dalla norma, e prima di quello del 23.6.16 precisato dalle Linee guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti sulla Revisione periodica- paragrafo 4.3) atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; pertanto, la ricognizione, di cui si dà conto*

nell'allegato A, di SMAT spa e delle partecipate indirette di questa assume solo rilevanza ricognitoria".

Sul punto appare doveroso evidenziare che, con deliberazione di orientamento generale n. 110/2022/INPR, questa Sezione ha trattato specificamente la questione relativa all'inclusione o meno della società SMAT, e delle sue partecipate, all'interno dei piani di ricognizione ed eventuale razionalizzazione previsti dall'articolo 20 TUSP per i comuni soci di essa. Si riportano a beneficio dell'ente i principali passaggi argomentativi:

"(...) la differente (e pur tuttavia diffusa presso molti enti) convinzione che la previsione di cui all'art. 1 comma 5 consista in una clausola di esonero generale – che cioè consentirebbe alle pubbliche amministrazioni di detenere e gestire partecipazioni in società "quotate" in deroga all'intero impianto del Tusp, ivi incluso l'obbligo di revisione annuale – si scontra già con l'accezione letterale della norma. Ed, infatti, si legge nel comma 5 che "Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate [...]", mentre, invece, diverse disposizioni del Tusp si rivolgono alle "pubbliche amministrazioni socie". "L'art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016 [...] si riferisce alle norme che hanno come dirette destinatarie le società, partecipate o controllate (come, per esempio, quelle dettate dagli artt. 11 e 19, in materia di disciplina degli amministratori e dipendenti). La clausola introdotta dal predetto art. 1, comma 5, non può riferirsi, invece, alle norme del testo unico che hanno come destinatarie le pubbliche amministrazioni socie, quali quelle imponenti i piani di revisione straordinaria e periodica (che non devono essere osservate dalle società, ma dall'ente socio). Opinando diversamente, il legislatore avrebbe legittimato, in ragione della quotazione in mercati regolamentati, la detenzione di società non inerenti (cfr. art. 4), acquisite o costituite senza un previo provvedimento di autorizzazione debitamente motivato (cfr. artt. 5 e 7), antieconomiche (cfr. art. 20, comma 2, lett. e) o costituenti un doppione di altre ugualmente detenute (cfr. art. 20, comma 2, lett. c e g)".

"(...) L'art. 26, comma 3, TUSP permette, infatti, alle pubbliche amministrazioni di mantenere le (sole) partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015 (simili le altre regole di diritto intertemporale dettate dai successivi commi 4 e 5). La norma non prevede alcuna eccezione, invece, per le partecipazioni in società quotate acquistate dopo la data indicata, che, pertanto, devono essere oggetto di ricognizione e di adozione di provvedimenti di razionalizzazione (straordinaria o periodica) ove, naturalmente, ricorrano i presupposti elencati dagli art. 20, commi 1 e 2, e 24, comma 1, del TUSP. (...) in effetti, si osserva che se l'art. 1 comma 5 avesse una funzione di clausola di esclusione generale, sarebbe superflua e ridondante anche la precisazione contenuta nell'art. 14 comma 5. Con tale norma, rivolta alle amministrazioni pubbliche – e finalizzata a vietare aumenti di

capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito ed il rilascio di garanzie a favore delle società partecipate che abbiano registrato perdite di esercizio o utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infraannuali – si prevede un'espressa deroga nel caso la partecipazione abbia ad oggetto società quotate. Deroga che non sarebbe stata necessaria se l'art. 1, comma 5, fosse una clausola di esclusione generalizzata e che, invece, a ben vedere, appare quantomai opportuna e necessaria per essere la norma destinata soggettivamente alle pubbliche amministrazioni socie e non alle società. La corretta interpretazione dell'art 1, comma 5, dunque (...) impone che, qualora la disposizione del TUSP abbia come destinatari gli enti soci, questi debbano applicare anche alle società "quotate" tutte le norme del TUSP, ivi incluse le disposizioni sull'obbligo di revisione annuale di dette società e delle loro partecipate (c.d. partecipate indirette). Più precisamente ne consegue che tutte le pubbliche amministrazioni debbano esercitare i diritti ed osservare gli obblighi che derivano loro dal Testo unico delle società pubbliche nella gestione delle partecipazioni societarie, anche se "quotate" (...) tale principio è stato confermato nel Referto delle Sezioni Riunite in sede di controllo n.19/SSRRCO/2020 (...) che ha ribadito l'obbligo per il socio pubblico, nel definire il processo di revisione (straordinaria o periodica), di considerare anche le partecipazioni in società quotate in mercati regolamentati".

"(...) Da ultimo, recentemente, anche nella deliberazione della Corte dei Conti Sez. delle Autonomie n. 15/SEAUT/2021/FRG è stato ribadito che: "La ricognizione delle partecipazioni detenute riguarda anche quelle indirette, di minima entità ed anche le partecipazioni in società "quotate"; infatti la legge usa l'avverbio "tutte", sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestarne l'assenza (v. par. 3.4.1)".

Ne deriva che è compito dell'ente considerare la partecipazione in SMAT, e nelle società indirettamente partecipate tramite essa, non alla stregua di un mero adempimento di natura ricognitoria, ma alla stregua di ogni altra partecipazione; ivi ogni ente socio, per quanto detentore di quote o pacchetti azionari di minima entità, ha titolo per farsi promotore, presso l'assemblea dei soci e presso il C.d.A., di osservazioni inerenti la legalità e l'opportunità di detenzione, ai fini previsti dal T.U.S.P., di tutte le partecipazioni indirettamente detenute tramite SMAT.

5. Investimenti e spese in conto capitale.

Infine, dall'esame degli schemi BDAP e degli elenchi dei residui attivi e passivi, l'Ufficio rilevava ingenti movimentazioni della parte capitale, per numerosi ed estesi interventi di manutenzione straordinaria di infrastrutture e opere comunali; nell'esercizio 2020 venivano in evidenza oltre due milioni di euro di risorse (euro 1.524.930,01 di residui attivi accertati,

oltre a incassi per 517.504,03), a fronte di massicci residui passivi da impegni assunti nell'anno in corso e in quello precedente (euro 991.836,70), pagamenti (euro 404.978,84) e costituzione di FPV di parte capitale (873.525,96).

L'ente era perciò invitato a trasmettere il cronoprogramma delle opere di importo unitario superiore a euro 50.000,00 e a illustrare, per ciascuna di esse, lo stato di avanzamento dei lavori e dei pagamenti intervenuti, nonché dei contributi statali e regionali già oggetto di rendicontazione.

Il Comune di Viù ha sul punto allegato un dettaglio riepilogativo in formato *excel*, aggiornato alla fine di ottobre 2022, di cui si riporta una sintesi. Non sono state precisate però, per le opere in corso, le date previste di fine lavori e collaudo o certificazione di regolare esecuzione.

oggetto	fonte delle risorse	Stato di avanzamento	Pagamenti al 27/10/2022
RECUPERO VOLUME SOTTOSCALA SCALINATA ACCESSO A CHIESA DI SAN MARTINO	110.000 EURO di cui 80.000 contrib. GAL 30.000 oneri urb. 2019 + 2020	PROGETTAZIONE effettuata ESECUZIONE in corso	4.440,80 nel 2020 92.076,48 nel 2022
RIPRISTINO VIABILITA' STRADA ASCIUTTI I MONTI DI MEZZENILE	320.000 EURO di cui 160.000 Regione 160.000 Unione montana	ESECUZIONE in corso	276.551,08 nel 2021
RIPRISTINO DANNI ALLUVIONE; MURO DELLE SCUOLE	338.000 euro da Regione	PROGETTAZIONE effettuata ESECUZIONE in corso	18.016,96 nel 2020 299.052,23 nel 2021
REALIZZAZIONE PIAZZOLE PER RACCOLTA BIOMASSE	198.000 EURO da Unione montana	PROGETTAZIONE effettuata ESECUZIONE in corso	7.839,26 nel 2021 189.760,74 nel 2022

SISTEMAZIONE STRADE MADDALENE- ARBARAI, VALLATE DI BERTESSENO E RAGIA'	50.000 EURO da contributo statale	PROGETTAZIONE effettuata ESECUZIONE in corso	17.600,00 nel 2020 39.382,52 nel 2021
DANNI ALLUVIONALI - STRADA COMUNALE POLPRESA- TORNETTI, ASCIUTTI, RIO CIVRARI	450.000 EURO da Regione Piemonte	ESECUZIONE in corso	139.437,15 nel 2021 310.207,69 nel 2022

L'amministrazione, peraltro, precisa che l'intervento di realizzazione delle piazzole, previsto inizialmente con un onere complessivo di euro 177.000,00, ha richiesto un contributo aggiuntivo da parte dell'Unione montana finanziatrice di euro 21.000,00.

Si osserva inoltre che, per buona parte degli interventi, i contributi risultano interamente utilizzati e il *budget* sarebbe stato superato solo per le opere di sistemazione della Strada Maddalene, ed interamente utilizzato per quelle di Strada Polpresa-Tornietti; a ciò deve però aggiungersi che, nonostante la richiesta in fase istruttoria, non risultano comunicate le date di fine lavori e che di ben tre opere (strada Asciutti, muro delle scuole e Strada Maddalene) i pagamenti si fermano all'anno 2021, senza alcun pagamento nel 2022, e ciò farebbe supporre l'avvenuto completamento di esse.

L'amministrazione non ha però reso noto l'avanzamento delle rendicontazioni, che in gran parte avrebbero dovuto pervenire all'ente nel corso del 2022 e per cui la Sezione si riserva i necessari approfondimenti in sede di controllo sui rendiconti e bilanci di successiva approvazione.

Una corretta dinamica di pagamento e di recupero dei contributi statali e regionali appare infatti cruciale per il corretto avanzamento dei lavori pubblici e la salute finanziaria dell'amministrazione, anche in considerazione dell'imminente avvio delle opere e progetti del P.N.R.R. approvati e autorizzati con riferimento al Comune di Viù. Benché infatti l'ente risulti beneficiario di interventi di importo relativamente contenuto (dai dati presenti sulla banca dati ReGiS alla data del 19 febbraio 2023, risultano in capo all'ente otto interventi, con un importo autorizzato complessivo di poco superiore ai trecentomila euro, nessuno dei quali singolarmente oltre i centomila), l'importanza della tempistica, anche nell'aggiornamento

delle fasi dei lavori in corso, assume oggi valenza di rilievo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva,

ACCERTA

per il Comune di Viù (TO),

con riferimento al solo rendiconto 2020:

- la violazione dei tempi medi di pagamento imposti alle pubbliche amministrazioni e un accumulo anomalo di residui passivi di parte corrente a fine anno, fenomeni entrambi compatibili con gli eventi della pandemia di Sars-cov2;
- un accantonamento solo parziale al FCDE dei residui attivi della TARI, in violazione del punto 3.3 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011;

con riferimento ad entrambi i rendiconti 2020 e 2021:

- la mancata costituzione della cassa vincolata e la violazione del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria disciplinante la contabilizzazione delle entrate vincolate;
- la mancata costituzione dei vincoli nel risultato di amministrazione per i ristori e le quote di fondo per le funzioni fondamentali, e conseguentemente
- la non piena attendibilità della quota disponibile relativa ai risultati di amministrazione degli esercizi 2020 e 2021;

con riferimento al solo esercizio 2021:

- il mancato accantonamento nel risultato di amministrazione del fondo di garanzia per i debiti commerciali;
- l'erroneo calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti;

e per l'effetto

DISPONE

Che il Comune di Viù provveda a

- rettificare i prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione per gli esercizi 2020 e 2021 in conformità alle indicazioni di cui in parte motiva, rappresentando correttamente i vincoli e gli accantonamenti nella misura richiesta dalla normativa e dal principio contabile vigente, con particolare riguardo ai vincoli per le somme ricevute e non utilizzate a causa dell'emergenza da Covid-19, agli accantonamenti al FCDE dei residui attivi della TARI, e all'accantonamento del fondo crediti per i debiti commerciali;
- dotarsi di strumenti e procedure idonei alla rilevazione contabile delle movimentazioni della propria cassa vincolata, di cui deve avere adeguata e costante

contezza sia ai fini della corretta gestione delle entrate vincolate, sia ai fini delle operazioni di riconciliazione con il conto del tesoriere;

Conclusivamente

INVITA

l'amministrazione comunale di Viù a

- attenersi scrupolosamente alla normativa e al principio contabile vigente, con particolare riguardo alla costituzione dei vincoli e degli accantonamenti, nella predisposizione del rendiconto 2022;
- verificare adeguatamente le modalità di alimentazione della PCC per la rilevazione e il calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti;
- curare con particolare attenzione le fasi della rendicontazione dei lavori straordinari finanziati da contributi in conto capitale da parte della Regione Piemonte e dell'Unione montana "Alpi Graie";

sia l'ente sia l'Organo di revisione ad ottemperare con scrupolo alle incombenze previste dagli articoli 223 e 239 TUEL.

Conclusivamente, la Sezione dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Viù (TO), rammentando gli obblighi di pubblicazione della medesima nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio riunitasi in Torino il giorno 22 febbraio 2023.

Il Relatore

F.to Dr. Diego Maria POGGI

La Presidente

F.to Dr.ssa Maria Teresa POLITO

Depositato in Segreteria il **24 febbraio 2023**

Il Funzionario Preposto

F.to Nicola Mendoza